

SPORTANLAGEN – IMPIANTI SPORTIVI

INFORMAZIONI			
PARTI STIPULANTI	FIIS-CONFCOMMERCIO; FILIS-CGIL; FISASCAT-CISL; UILSIC-UIL.	DATA	01.01.2004
ORARIO DI LAVORO			
ORARIO ORDINARIO	40 ore settimanali		
SETTORI PARTICOLARI	Lavoratori discontinui: 45 ore settimanali Minori di 15 anni: 7 ore giornaliere e 35 ore settimanali Minori tra 15 e 18 anni: 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali		
FLESSIBILITÀ	<p>Consentita per far fronte a variazioni dell'intensità lavorativa, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane; le prestazioni aggiuntive rispetto all'orario ordinario verranno recuperate nell'anno in periodi di minore intensità lavorativa.</p> <p>Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei suddetti limiti con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. <p>Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei suddetti limiti sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane; ➤ superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane. 		
LAVORO STRAORDINARIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione 30% ore festive; ➤ maggiorazione 50% ore notturne, non in turni regolari di servizio; ➤ maggiorazione 15% dalla 41a alla 48a ora settimanale; - maggiorazione 20% per le ore eccedenti la 48a ora settimanale; <p>Il limite delle prestazioni straordinarie annue è pari a 250 ore.</p>		
LAVORO NOTTURNO	maggiorazione 10%		
LAVORO FESTIVO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione 30% lavoro domenicale per il personale direttivo ➤ Ai lavoratori che godono del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10% della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica. 		
ASSENZE			
FERIE	TUTTI - Liv. TUTTI = 173 Ore (26gg); Liv. TUTTI = 160 Ore (24gg).		
RIDUZIONE ORARIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 32 ore in sostituzione delle ex festività; <p>Lavoratori in forza al 22/12/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 32 ore in sostituzione delle ex festività a tutte le aziende; ➤ 72 ore annuali (fruibili max entro il 30 giugno dell'anno di maturazione). 		
CONGEDO MATRIMONIALE	15 giorni di calendario		
DIRITTO ALLO STUDIO	Si fa riferimento all'art. 10 della legge n. 30 del 20/5/1970		
PERMESSI SINDACALI	Si fa riferimento alla Legge n. 300 del 20/5/70 e all'accordo 22/3/96 per la costituzione delle RSU		
ASSEMBLEE SINDACALI	12 ore annue		

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 anni per stato di tossicodipendenza ➤ 3 mesi assistenza familiare tossicodipendenti ➤ 120 giorni per malattia
COMPORTO	180 giorni in un anno solare - 18 mesi dalla sospensione del lavoro per TBC più max 4 mesi dalla data di dimissione per dichiarata guarigione
CESSAZIONE RAPPORTO	
PREAVVISO	<p>I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese Si intendono giorni di calendario:</p> <p>A) Fino a 5 anni di anzianità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Quadri e I livello: 60 giorni; ➤ II e III livello: 30 giorni; ➤ IV e V livello: 20 giorni; ➤ VI e VII livello: 15 giorni. <p>B) Da 5 a 10 anni di anzianità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Quadri e I livello: 90 giorni; ➤ II e III livello: 45 giorni; ➤ IV e V livello: 30 giorni; ➤ VI e VII livello: 20 giorni. <p>C) Oltre 10 anni di anzianità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Quadri e I livello: 120 giorni; ➤ II e III livello: 60 giorni; ➤ IV e V livello: 45 giorni; ➤ VI e VII livello: 20 giorni.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
FON.TE.	<p>Possono aderire lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.</p> <p>Contribuzioni previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo; - 100% del TFR maturando per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28/4/1993 una quota una tantum, non utili ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a L. 30.000, di cui 23.000 a carico dell'azienda e 7.000 a carico del lavoratore.
ASSISTENZA COMPLEMENTARE	
EST	<p>A tale Fondo saranno iscritti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa.</p> <p>Contribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 euro mensili a carico del datore di lavoro; - 2 euro a carico del lavoratore. <p>Dall'1/8/2016, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.</p> <p>È inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.</p>
QUAS	<p>A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, saranno iscritti al Fondo i quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto assunti a tempo indeterminato. Il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri, più un contributo di euro 350,90 da corrispondere una volta all'atto dell'iscrizione, posto a carico delle aziende.</p> <p>I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l'azienda che ometta il versamento delle quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 37,00, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 117.</p>

ENTE BILATERALE	
EBISPORT	Ente Bilaterale unico nazionale che per il funzionamento sarà finanziato con un contributo fisso annuale pari ad: - 5 euro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, a carico del datore; - 3 Euro a carico del lavoratore da riscuotere attraverso apposita convenzione da stipulare con l'Inps. L'azienda che ometta il versamento della suddetta quota è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 12 euro annui.
CONGEDI	
MATERNITÀ OBBLIGATORIA	Alle lavoratrici dipendenti è garantito per una durata di 5 mesi il diritto all'astensione dal lavoro, nel corso del quale è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione come previsto dal D.Lgs. 151/2001 del Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.
CONGEDO PARENTALE	Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.
PATERNITÀ OBBLIGATORIA	Il padre lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.
CONGEDO STRAORDINARIO PER INVALIDI	Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.
CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI	I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri anti violenza o dalle Case rifugio, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 3 anni.